

## **C.S.O. ITALY – CENTRO SERVIZI ORTOFRUTTICOLI Società Cooperativa**

### **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

#### **Parte Generale**

<b>Edizione</b>	<b>Data</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Natura delle modifiche</b>
00	18/12/2015	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione del documento
01	08/10/2020	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 [Recepimento Direttiva "PIF"]
02	18/03/2025	Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento dei contenuti della Parte Generale e Parte Speciale</li> <li>• Aggiornamento a seguito dell'introduzione di nuovi reati nel D.Lgs.231/2001</li> </ul>

## INDICE

<b>1</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 .....</b>	<b>3</b>
1.1	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE .....	3
1.2	GLI AUTORI DEL REATO.....	3
1.3	LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS.231/2001 .....	3
1.4	LE SANZIONI .....	5
1.5	MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONDIZIONI ESIMENTE .....	6
1.6	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO .....	7
1.7	LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE .....	7
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE .....</b>	<b>8</b>
2.1	CSO ITALY.....	8
2.2	IL SISTEMA DI GOVERNANCE DI CSO ITALY .....	8
2.3	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DI CSO ITALY .....	8
<b>3</b>	<b>IL CODICE ETICO.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CSO ITALY .....</b>	<b>9</b>
4.1	I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO 231 .....	9
4.2	FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO 231 .....	10
4.3	LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT .....	11
4.4	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 .....	11
<b>5</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>12</b>
5.1	I REQUISITI DI AUTONOMIA, INDIPENDENZA, PROFESSIONALITÀ E CONTINUITÀ D'AZIONE .....	12
5.2	POTERI E RESPONSABILITÀ.....	13
5.3	COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA .....	13
5.4	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DELL'INCARICO .....	14
<b>6</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>14</b>
6.1	REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (CD. "FLUSSI INFORMATIVI") .....	14
6.2	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	15
6.3	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (C.D. "WHISTLEBLOWING").....	15
<b>7</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....</b>	<b>16</b>
7.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....	17
7.2	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE .....	17
7.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE .....	18
7.4	MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, COLLABORATORI, PARTNERS E CONSULENTI ESTERNI .....	18
7.5	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	18
<b>8</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231 .....</b>	<b>19</b>
8.1	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	19
8.2	INFORMATIVA A FORNITORI, COLLABORATORI, PARTNERS E CONSULENTI ESTERNI.....	19
	<b>ALLEGATO – D.LGS.231/2001: REATI PRESUPPOSTO [ELENCO AGGIORNATO AL 10/08/2024 – FONTE: <a href="https://www.aodv231.it/">HTTPS://WWW.AODV231.IT/</a>].....</b>	<b>20</b>

## **1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231**

### **1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D.Lgs.231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica (es. S.p.A., S.r.l.) e alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs.231/2001, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società medesime, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5 comma 1 del D.Lgs.231/2001).

La responsabilità amministrativa dell’ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo giudizio innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell’ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

### **1.2 Gli autori del reato**

Come sopra anticipato, secondo il D.Lgs.231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs.231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs.231/2001).

Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’ente nel caso in cui l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti “apicali”, poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell’ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs.231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **1.3 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/2001**

La società può essere chiamata a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – previsti dal D.Lgs.231/2001 o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto previsti dal D.Lgs.231/2001 appartengono alle fattispecie indicate di seguito:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art.24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12 Legge n. 9/2013);
- reati transnazionali (art. 10 Legge n. 146/2006).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascuna fattispecie di reato per C.S.O. ITALY – CENTRO SERVIZI ORTOFRUTTICOLI Società Cooperativa (di seguito "CSO ITALY" o "Società") sono oggetto di approfondimento nella Parte Speciale.

#### **1.4 Le sanzioni**

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.231/2001 cui può essere sottoposta la società in caso di condanna è articolato in quattro tipi di sanzione:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga la società responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie di reato, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di Euro 258,23 e un massimo di Euro 1.549,37 a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società. L'art. 12 del D.Lgs.231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. È previsto che sia chiamata a rispondere dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria solamente la società, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune. Il D.Lgs.231/2001 esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.
- **Sanzioni interdittive:** si applicano, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, soltanto se espressamente previste per il reato per cui la società viene condannata e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - la società ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs.231/2001 sono le seguenti:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a sette anni ed hanno ad oggetto la specifica attività della società che ha commesso l'illecito.

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della società e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa se la società abbia attuato le condotte riparatorie previste dall'art. 17 del D.Lgs.231/2001 prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- **Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalla giurisprudenza come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente.
- **Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando la società è condannata ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove la società ha la sede principale, ed è eseguita a spese della società stessa.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs.231/2001, la società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni amministrative a carico della società si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato, fatte salve le ipotesi di interruzione della prescrizione. La prescrizione si interrompe in caso di richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e di contestazione dell'illecito amministrativo; in quest'ultimo caso, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

La condanna definitiva della società è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

### **1.5 Modelli di organizzazione, gestione e controllo: condizioni esimenti**

L'art. 6 del D.Lgs.231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001 (di seguito "Modello 231") nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza", in seguito anche "OdV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello 231;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs.231/2001. In tal senso il D.Lgs.231/2001 fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli 231 devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

### **1.6 I reati commessi all'estero**

In forza dell’art. 4 del D.Lgs.231/2001, l’ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all’estero di taluni reati. In particolare, l’art. 4 del D.Lgs.231/2001 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l’ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l’azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l’attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell’ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all’ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all’estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità *ex art. 6 del codice penale*, in forza del quale *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”*.

### **1.7 Le vicende modificative dell’ente**

Il D.Lgs.231/2001 disciplina il regime della responsabilità della società in caso di trasformazione, fusione, scissione o cessione/conferimento d’azienda.

In caso di **trasformazione** dell’ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà, quindi, destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l’ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla fusione.

Nel caso di **scissione**, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all’ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo

d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione/conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE**

### **2.1 CSO ITALY**

CSO ITALY, fondata nel 1998, è una realtà unica in Italia che associa molte delle aziende italiane leader nella produzione e nella commercializzazione dell'ortofrutta nazionale. Completano la gamma degli associati importanti aziende specializzate in diversi ambiti della filiera ortofrutticola, dal packaging, alla logistica, alla lavorazione, ai macchinari, alla distribuzione.

La missione di CSO Italy è fornire servizi utili agli associati per migliorare e rendere sempre più efficiente e competitiva l'ortofrutta italiana. Un tavolo tecnico al servizio dell'intera filiera ortofrutticola italiana per aumentarne la competitività attraverso la sinergia tra operatori.

La Società ha adottato il Modello 231 il 18 dicembre 2015 e ne ha successivamente curato l'aggiornamento in coerenza con l'evoluzione del D.Lgs.231/2001.

### **2.2 Il sistema di governance di CSO ITALY**

La Società adotta un sistema di *governance* "tradizionale" che si caratterizza per la presenza dei seguenti organi societari:

- **Assemblea dei Soci** competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto;
- **Consiglio di Amministrazione** (costituito da ventuno amministratori) investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'Assemblea o previsto dallo Statuto;
- **Collegio Sindacale** composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti preposto all'attività di controllo e verifica della correttezza formale e della legittimità sostanziale dell'attività svolta dalla Società e del funzionamento del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

### **2.3 Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di CSO ITALY**

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi di CSO ITALY contribuisce a una gestione della Società coerente con gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia dei processi operativi, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto e delle procedure interne.

I principali strumenti che caratterizzano il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di CSO ITALY sono di seguito elencati:

- lo **Statuto** che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;

- il **sistema delle deleghe e delle procure** che identifica i poteri attribuiti ai soggetti che le ricevono e i relativi limiti operativi per l'espletamento delle attività di competenza;
- l'**organigramma aziendale** che identifica le aree di responsabilità e le linee di dipendenza gerarchica in modo da riflettere fedelmente l'effettiva operatività delle funzioni aziendali;
- il **sistema delle procedure** volto a regolamentare la gestione dei processi aziendali definendo le responsabilità e le modalità secondo le quali devono essere gestite le attività operative.

Di seguito sono riportati gli altri elementi cardine che caratterizzano il sistema di controllo interno e dei rischi di CSO ITALY:

### **Segregazione dei compiti**

I controlli posti in essere dalla Società garantiscono la necessaria segregazione di compiti e responsabilità in modo tale che non vi sia univocità nel soggetto che autorizza, esegue e controlla.

### **Tracciabilità**

Tutte le attività svolte dalla Società sono orientate a garantire il rispetto del principio di "tracciabilità" al fine di consentire di identificare e monitorare, anche in una fase ex-post, i vari step che hanno condotto alla formazione delle decisioni. Le modalità di gestione dei processi e di archiviazione, sia elettronica sia cartacea, della documentazione prodotta, garantiscono la possibilità di identificare anche a posteriori:

- le risorse coinvolte durante l'esecuzione delle attività;
- i passaggi che hanno condotto alle fasi di assunzione delle decisioni e delle relative attuazioni;
- i controlli, preventivi e successivi, espletati.

## **3 Il Codice Etico**

Da sempre attenta ai valori di integrità e trasparenza nella conduzione degli affari, CSO ITALY ha adottato il proprio Codice Etico che individua i principi fondamentali e i valori ispiratori la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle attività, l'affidabilità della gestione e l'immagine societaria.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per i destinatari del Modello 231.

In particolar modo il Codice Etico si applica alle persone legate alla Società da rapporti di lavoro subordinato e a tutti coloro che operano per conto di CSO ITALY (es. collaboratori, fornitori) ai quali è richiesto di non porre in essere condotte contrarie ai principi in esso contenuti.

Il Codice Etico stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei valori etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari. Il documento è stato pubblicato sul sito internet della Società ed è reperibile al seguente link: <https://www.csoservizi.com/codice-etico/>

## **4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CSO ITALY**

### ***4.1 I principi ispiratori del Modello 231***

Nella predisposizione del Modello 231, la Società ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità di prevenire le fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/2001, nonché dei principi etico-sociali cui CSO ITALY si attiene nello svolgimento delle proprie attività.

I principi cardine a cui il presente Modello 231 si ispira sono in particolar modo:

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi e delle Attività Sensibili;

- i requisiti indicati dal D.Lgs.231/2001, ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'effettiva attuazione del Modello 231;
  - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello 231 con conseguente aggiornamento periodico;
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- gli strumenti di attuazione di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - la definizione di ruoli e responsabilità (organigramma, mansionario);
  - la definizione di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità assegnate;
  - il rispetto del principio di separazione delle responsabilità;
  - la verificabilità e la documentabilità di ogni operazione;
- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL di riferimento;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

#### **4.2 Finalità e struttura del Modello 231**

La decisione di adottare un Modello 231, oltre a rappresentare una condizione di esenzione dalla responsabilità della società con riferimento alla commissione dei reati richiamati espressamente dal D.Lgs.231/2001, costituisce in primo luogo un atto di responsabilità della Società stessa nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti che collaborano con essa.

L'adozione del Modello 231 e, ancor più, la sua efficace implementazione, contribuiscono altresì ad una migliore gestione del sistema di controllo interno favorendo, altresì, il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole, anche a beneficio dell'immagine di CSO ITALY.

Il Modello 231 ha tra gli obiettivi principali quelli di seguito elencati:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con CSO ITALY (di seguito anche "Destinatari" quali ad esempio, dipendenti, consulenti, fornitori), richiedendo loro, nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel D.Lgs.231/2001;
- determinare nei già menzionati soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;

- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che tale condotta è fortemente condannata e contraria (oltre che alle disposizioni di legge) sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società, anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

Il Modello 231 è così strutturato:

- **Parte Generale**, volta ad illustrare i contenuti del D.Lgs.231/2001 nonché gli elementi fondanti del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società: la sua definizione e adozione, le fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, il funzionamento ed il ruolo dell'OdV, i flussi informativi da e verso l'OdV, la gestione delle segnalazioni, il sistema disciplinare, l'attività di formazione e informazione e i criteri per l'aggiornamento del Modello 231 stesso;
- **Parte Speciale**, strutturata sulla base dei Processi Sensibili identificati in cui, per ciascuna Attività Sensibile sono indicate le fattispecie di reato ritenute rilevanti e i protocolli specifici di comportamento e di controllo identificati.

#### **4.3 La metodologia di risk assessment**

L'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs.231/2001 indica, tra i requisiti del Modello 231, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal D.Lgs.231/2001. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Processi Sensibili" e "Attività Sensibili").

Le attività propedeutiche alla redazione del presente documento hanno pertanto visto la Società procedere ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e delle attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal D.Lgs.231/2001 (c.d. risk self-assessment) che hanno prodotto come *deliverable* una preliminare identificazione dei Processi e delle Attività Sensibili.

Tale mappatura è stata quindi consolidata con il supporto dei responsabili dei Processi e delle Attività Sensibili (di seguito "Process Owner") i quali, in linea con le *leading practice*, hanno valutato, per ciascuna Attività Sensibile, i seguenti elementi:

- **Rischio Potenziale**, ovvero il rischio associato all'Attività Sensibile in assenza di presidi di controllo;
- **Presidi di Controllo** in essere e relativa adeguatezza;
- **Rischio Residuo**, ottenuto riducendo il rischio potenziale attraverso l'applicazione dei presidi di prevenzione e controllo.

I Presidi di Controllo oggetto di valutazione sono stati i seguenti:

- ruoli e responsabilità (organigramma, mansionario, deleghe e procure);
- policies/procedure;
- segregazione dei compiti;
- tracciabilità;
- sistemi di monitoraggio e reporting;
- verifiche indipendenti.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato definito un piano di azioni di miglioramento volto a rafforzare il sistema di controllo interno di CSO ITALY ed è stato predisposto il Modello 231, articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del D.Lgs.231/2001 e in linea con le *best practices* di riferimento.

#### **4.4 Aggiornamento del Modello 231**

CSO ITALY ha ritenuto necessario procedere con l'aggiornamento del Modello 231 a seguito dell'introduzione di nuovi reati nel D.Lgs.231/2001, al fine di valutarne l'eventuale applicabilità. La versione aggiornata del Modello 231 è stata approvata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Modello 231, infatti, deve essere oggetto di aggiornamento o adeguamento ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità e comunque in conseguenza di circostanze che attengano a fatti quali:

- significative modifiche dell'assetto organizzativo o societario e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- introduzione di nuovi reati presupposto nel D.Lgs.231/2001;
- valutazioni di inadeguatezza in base all'esito dei controlli eseguiti.

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi deve garantire il costante "adeguamento dinamico" del Modello 231, con riferimento sia alle sue componenti principali (Parte Generale e Parte Speciale) sia al complessivo impianto organizzativo.

Eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere comunicate dall'OdV al Consiglio di Amministrazione di CSO ITALY, il quale provvederà ad approvarle.

## 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 I requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione

L'art. 6 comma 1 lett. b) e d) del D.Lgs.231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs.231/2001, con la finalità di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello 231, i componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per lo svolgimento di tale incarico.

A tal riguardo si precisa che:

- l'**autonomia** si attua garantendo che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che disponga di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso;
- quanto al requisito dell'**indipendenza**, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;
- con riferimento al requisito della **professionalità**, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza;
- infine, con riferimento al requisito della **continuità d'azione**, l'OdV deve vigilare sul rispetto del Modello 231, verificarne l'effettività e l'efficacia, proporre, se del caso, l'aggiornamento, a seguito di modifiche organizzative e/o normative e/o in caso di manifesta inadeguatezza del Modello 231. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello 231 con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Con riguardo a tali requisiti, nel corso del Consiglio di Amministrazione saranno forniti, al momento della nomina dell'OdV, adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti e il *curriculum vitae* di ciascun membro sarà posto agli atti.

## **5.2 Poteri e responsabilità**

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'OdV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello 231 e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.231/2001.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di uno specifico regolamento;
- vigilare sul funzionamento del Modello 231;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, agli amministratori, agli organi di controllo, alla società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi;
- verificare il rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti dal Modello 231 e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto dal Modello 231 stesso;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- suggerire interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs.231/2001 e del Modello 231, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- ricevere e valutare la fondatezza delle segnalazioni che perverranno alla Società aventi ad oggetto la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei presidi di controllo previsti dal Modello 231 e dalle procedure aziendali e, conseguentemente, effettuare le necessarie indagini;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.231/2001.

## **5.3 Composizione, nomina e durata in carica**

L'Organismo di Vigilanza di CSO ITALY è un organo monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino al termine del mandato conferitogli.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

La nomina dell'OdV deve essere formalmente comunicata a tutti i livelli aziendali mediante una comunicazione interna che illustri i poteri, i compiti e le responsabilità ad esso assegnate.

La composizione dell'OdV può essere modificata in qualsiasi momento con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione. All'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

#### **5.4 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'incarico**

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Costituiscono motivi di ineleggibilità o di decadenza:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità con componenti del Vertice Aziendale;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato per i delitti richiamati dal D.Lgs.231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità.

Ogni componente dell'OdV, o l'intero OdV, può essere destituito, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione. Qualora l'OdV intenda rinunciare all'incarico, deve darne tempestiva e motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale revoca del mandato conferito all'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo OdV, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

La revoca del mandato conferito all'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa.

## **6 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **6.1 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza (cd. "Flussi Informativi")**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001. In particolare, l'organo apicale della Società e i responsabili di funzione hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'Organismo di Vigilanza le possibili situazioni che potrebbero esporre la Società al rischio di reato e fornire, inoltre, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee a variare o a estendere le aree a rischio di realizzazione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs.231/2001.

In questo ambito, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, tempestivamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le informazioni relative a:

- aspetti rilevanti che riguardino le Attività Sensibili identificate dal *risk self-assessment*;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati presupposto di cui al D.Lgs.231/2001;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati presupposto di cui al D.Lgs.231/2001;
- eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico;
- operazioni effettuate in deroga rispetto alle prescrizioni delle procedure inerenti attività rilevanti ai fini del Modello 231 e/o, comunque, rilevanti ai sensi della disciplina recata dal D.Lgs.231/2001;
- relazioni relative ad infortuni sul lavoro (con prognosi superiore a 40 giorni);
- comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle procure speciali e delle deleghe interne;
- verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza può integrare i flussi informativi "ad evento" sopra individuati con ulteriori e specifiche richieste alla Società, anche di "carattere periodico", in ragione dei propri fabbisogni quali espressione dell'autonoma iniziativa utile ad assicurare il corretto svolgimento delle attività di competenza.

## **6.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV relaziona direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello 231 e alla segnalazione delle violazioni accertate.

L'OdV di CSO ITALY potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione scritta sul proprio operato, ivi comprese le verifiche condotte. La relazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello 231, con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e contenuto;
- un resoconto delle attività eseguite e dei controlli effettuati;
- un rapporto sulle segnalazioni ricevute, concernenti presunte violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure aziendali nonché l'esito delle conseguenti attività di verifica;
- l'indicazione, anche con il supporto della funzione aziendale competente, di eventuali nuove attività sensibili non contemplate nel Modello 231;
- i procedimenti disciplinari, anche con il supporto della funzione aziendale preposta, eventualmente avviati per le infrazioni al Codice Etico e al Modello 231 e le misure adottate.

Unitamente alla relazione, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale il piano delle verifiche previste per l'anno successivo.

## **6.3 Gestione delle segnalazioni (c.d. "Whistleblowing")**

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (di seguito "Decreto Whistleblowing") intende rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni con l'estensione del campo di applicazione alle aziende private che abbiano raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato oltre a quelle che hanno adottato un proprio Modello 231.

Le segnalazioni che attengono agli ambiti previsti dal D.Lgs.24/2023 (inclusa la violazione dei principi di controllo previsti dal Modello 231), oltre che del Codice Etico adottato da CSO ITALY, possono essere trasmesse attraverso il canale di segnalazione interna istituito dalla Società che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione trasmessa.

L'OdV è l'organismo incaricato dalla Società a ricevere ed effettuare le indagini sulle segnalazioni pervenute.

In ottemperanza al Decreto Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni attinenti agli ambiti sopra menzionati, CSO ITALY ha messo a disposizione dei lavoratori, dei componenti degli organi sociali nonché delle terze parti la piattaforma on-line accessibile al seguente indirizzo: <https://www.csoservizi.com/segnalazioni-canale-interno/>

È altresì facoltà del segnalante chiedere un incontro con l'OdV per effettuare la propria segnalazione in forma orale.

La trasmissione di segnalazioni al di fuori delle sopramenzionate modalità non consente di assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante e della persona menzionata nella segnalazione.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs.231/2001).

Non sono meritevoli di segnalazione questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni anonime (ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore) non consentono di applicare le tutele da atti di ritorsione previste dal Decreto Whistleblowing. Tuttavia, qualora, per effetto delle indagini, si dovessero acquisire elementi che rendono identificabile il segnalante anonimo, ad esso saranno garantite le misure di tutela e protezione da atti di ritorsione. Le segnalazioni anonime saranno oggetto di verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

In ottemperanza all'art. 5 del Decreto Whistleblowing, l'OdV deve:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione;
- dare seguito alle segnalazioni ricevute e mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante a cui può richiedere, se necessario, integrazioni;
- entro tre mesi dall'avviso di ricevimento (o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione) fornire riscontro alla segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale interno – relativamente alle procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, le quali devono essere facilmente accessibili dagli eventuali segnalatori (ad esempio, tramite la loro esposizione nei luoghi di lavoro o la loro pubblicazione sui siti internet del soggetto).

I segnalanti e le eventuali altre persone allo stesso collegate (es. facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi ed enti di proprietà del segnalante) sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione salvo nei casi in cui la segnalazione sia stata resa con dolo o colpa grave. In tale ultima ipotesi il segnalante, ove noto, è assoggettato a procedimento disciplinare.

In ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In relazione a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing risulta sanzionabile la violazione delle misure di tutela dell'identità del segnalante. La disciplina sanzionatoria ed il relativo procedimento a carico dell'OdV (quale soggetto destinatario delle segnalazioni) è quella individuata per le violazioni del Modello 231, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, oltre alle sanzioni di carattere amministrativo applicate direttamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Per maggiori dettagli si rinvia al "Regolamento per la gestione delle segnalazioni", reperibile anche sul sito internet della Società.

## **7 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

Costituisce illecito disciplinare – e, come tale, assoggettabile a procedimento di valutazione secondo quanto disciplinato nei paragrafi seguenti – la condotta realizzata in violazione dei principi di comportamento e delle regole di funzionamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati dalla Società, indipendentemente dal fatto che da tale condotta possa essere derivato il compimento di un reato.

In considerazione del nesso strutturale esistente tra il Modello 231 e ogni altro strumento normativo adottato dalla Società (politiche, procedure, istruzioni operative, comunicazioni organizzative, etc.), costituisce altresì illecito disciplinare anche la mera violazione di tali strumenti.

Con riferimento a quanto precede, in particolare, si richiama l'attenzione – per rilevanza normativa specifica – sulla procedura di gestione delle segnalazioni, relativamente all'osservanza degli obblighi di riservatezza, di protezione dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni nonché del corretto utilizzo in buona fede del canale di segnalazione.

### **7.1 Funzione del sistema disciplinare**

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.231/2001, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali ad esso riferibili costituisce un elemento indispensabile del Modello 231 stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia.

Infatti, in termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello 231 e delle procedure aziendali ad esso riferibili, ha lo scopo di contribuire a garantire l'efficacia e l'effettività del Modello 231 stesso, nonché dell'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'OdV.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in caso di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello 231, oltretutto, prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'Autorità giudiziaria.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dei competenti organi aziendali.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello 231 e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere condotti nel rispetto della normativa vigente, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

### **7.2 Misure nei confronti del personale dipendente**

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori).

La violazione da parte dei dipendenti di CSO ITALY delle regole comportamentali di cui al presente Modello 231 nonché dei principi previsti nel Codice Etico costituiscono illecito disciplinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di condotta illecita sono variabili in relazione alla gravità delle violazioni e in base ai seguenti criteri generali:

- il livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica e autonomia dell'autore della condotta illecita;
- l'esistenza di precedenti disciplinari a carico dell'autore della condotta illecita;
- la tipologia di condotta: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- la rilevanza degli obblighi violati;
- la potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001;
- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- la condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

In base agli elementi sopra elencati, sarà stabilito il provvedimento disciplinare da comminare all'autore della condotta illecita nel rispetto di quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che trova applicazione in CSO ITALY (**CCNL per i dipendenti dei settori del commercio**).

### **7.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

La Società valuta con assoluto rigore le inosservanze o possibili infrazioni al Modello 231 poste in essere da coloro che sono posti al vertice della Società e ne rappresentano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le autorità di vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza, della legalità e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale dei principi e delle misure previsti dal Modello 231 o di adozione, nell'esercizio dei propri adempimenti, di comportamenti che siano in contrasto con le disposizioni del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 c.c., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Si ricorda che a norma dell'art. 2392 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la Società per non aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la dovuta diligenza. Pertanto, in relazione al danno cagionato da specifici eventi pregiudizievoli strettamente riconducibili al mancato esercizio della dovuta diligenza, potrà correlarsi l'esercizio di un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e seguenti.

### **7.4 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori, partners e consulenti esterni**

Ogni comportamento posto in essere da fornitori, collaboratori, partners e consulenti esterni che concorra alla commissione, a vantaggio della Società, di uno dei reati previsti dal D.Lgs.231/2001 o in contrasto con i principi del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto in essere, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Presidente o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai fornitori, collaboratori, partners e consulenti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel Codice Etico e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

### **7.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, di concerto con il Collegio Sindacale, indaga circa l'effettivo illecito occorso e determina il provvedimento da attuare.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Con riferimento alla gestione delle segnalazioni che è stata affidata all'OdV, la Società, mediante il Consiglio di Amministrazione, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di *whistleblowing* per ciò che riguarda la tutela dell'identità del segnalante e la relativa protezione da atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, alcuni provvedimenti, tra cui:

- la revoca dell'incarico ai componenti dell'OdV che hanno posto in essere la violazione e la conseguente nomina di nuovi componenti in sostituzione degli stessi;
- la revoca dell'incarico all'intero OdV e la conseguente nomina ex novo.

## **8 FORMAZIONE DEL PERSONALE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231**

### **8.1 Comunicazione e formazione del personale**

La Società assicura una comunicazione efficace, chiara e dettagliata inerente agli aggiornamenti che saranno apportati al Modello 231.

A tale scopo, la comunicazione deve:

- essere adeguata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie) e di tempestività (deve contenere l'informazione più recente).

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs.231/2001, la Società definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello 231 e delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili, con modalità idonee a garantirne la conoscenza effettiva da parte degli stessi, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti attribuiti nonché dell'ambito di attività in cui i singoli destinatari operano. Tale piano è gestito dalla funzione Personale in coordinamento con l'OdV.

Le azioni di comunicazione e di formazione, in particolare, prevedono:

- inserimento del Modello 231 e del Codice Etico nell'intranet aziendale;
- disponibilità del Codice Etico per tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda, con richiesta attestante la presa visione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;
- aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello 231 o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001.

### **8.2 Informativa a fornitori, collaboratori, partners e consulenti esterni**

La Società provvede ad inserire nei contratti con i partner commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori in genere apposite clausole contrattuali secondo le quali l'inosservanza dei principi etici o dei protocolli di controllo previsti dal Modello 231, rappresenta un grave inadempimento da parte di tali soggetti, attribuendo pertanto alla Società la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente una sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti tale inosservanza.

L'esercizio del diritto di risolvere ovvero sospendere l'esecuzione del contratto potrà avvenire a danno della controparte, cui saranno addebitati tutti i maggiori costi derivanti e/o conseguenti, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione/inosservanza del Codice Etico e del Modello 231, nonché il diritto della Società di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsiasi azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

**ALLEGATO – D.LGS.231/2001: REATI PRESUPPOSTO [elenco aggiornato al 10/08/2024 – fonte: <https://www.aodv231.it/>]**

❖ **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [art. 24 del D.Lgs.231/2001]**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

❖ **Delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. 24-bis del D.Lgs.231/2001]**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e modificato dalla L. n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 90/2024]

#### ❖ **Delitti di criminalità organizzata [art. 24-ter del D.Lgs.231/2001]**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

#### ❖ **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [art. 25 del D.Lgs.231/2001]**

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità

europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

❖ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [art. 25-bis del D.Lgs.231/2001]**

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

❖ **Delitti contro l'industria e il commercio [art. 25-bis.1 del D.Lgs.231/2001]**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

❖ **Reati societari [art. 25-ter del D.Lgs.231/2001]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

❖ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [art. 25-quater del D.Lgs.231/2001]**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

❖ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 25-quater.1 del D.Lgs.231/2001]**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

❖ **Delitti contro la personalità individuale [art. 25-quinquies del D.Lgs.231/2001]**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]

❖ **Reati di abuso di mercato [art. 25-sexies del D.Lgs.231/2001]**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla L. n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]

❖ **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [art. 187-quinquies TUF]**

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

❖ **Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [art. 25-septies del D.Lgs.231/2001]**

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

❖ **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [art. 25-octies del D.Lgs.231/2001]**

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

❖ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [art. 25-octies.1 del D.Lgs.231/2001]**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

❖ **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [art. 25-octies.1, comma 2 del D.Lgs.231/2001]**

- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

❖ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25-novies del D.Lgs.231/2001]**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

❖ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 25-decies del D.Lgs.231/2001]**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

❖ **Reati ambientali [art. 25-undecies del D.Lgs.231/2001]**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Aggiornato alla data del 10 agosto 2024 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 agosto 2024, n. 114) 7/9
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

❖ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25-duodecies del D.Lgs.231/2001]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

❖ **Razzismo e xenofobia [art. 25-terdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

❖ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [art. 25-quaterdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

❖ **Reati tributari [art. 25-quinquesdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.L. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.L. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.L. n. 87/2024]

❖ **Contrabbando [art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

❖ **Delitti contro il patrimonio culturale [art. 25-septiesdecies del D.Lgs.231/2001]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

❖ **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [art. 25-duodevicies del D.Lgs.231/2001]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

❖ **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [art. 12, L. n. 9/2013] [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

❖ **Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)